

(N. 2633)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati  
nella seduta del 22 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2817)*

**presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio**

**(CAMPILLI)**

**di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**(FANFANI)**

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**(RUBINACCI)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 28 OTTOBRE 1952

---

**Modifiche alla legge 27 marzo 1952, n. 199,  
sul riordinamento dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »**

---

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 27 marzo 1952, n. 199, è sostituita dalla seguente:

« *b*); nell'industria, per scoperte o invenzioni industriali di grande importanza pratica; per introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per organizzazione di importanti complessi aziendali; per utilizzazione più efficace di forze motrici o di materie prime; o, infine, per avere contribuito, in modo notevole, alla elevazione economica e sociale delle classi lavoratrici ».

## Art. 2.

Gli articoli 4 e 5 della stessa legge 27 marzo 1952, n. 199, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 4.* — Le designazioni per il conferimento delle decorazioni sono fatte da ciascun

Ministero, nei limiti delle proprie attribuzioni. Quelle riferentisi ai cittadini italiani residenti all'estero sono fatte dal Ministero degli affari esteri.

Il Consiglio dell'ordine esprime parere sulle proposte di conferimento delle decorazioni a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e il commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste ».

« *Art. 5.* — Le decorazioni sono conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e il commercio, di concerto, per quanto riguarda le persone designate per benemerienze di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

In ciascun anno non possono essere conferite più di 25 decorazioni; tale limite è elevato a 75 per le decorazioni da conferire entro il 31 dicembre 1952 ».

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.